

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 1496 e 2157-A

*Relazione orale*

*Relatore* BUCCIERO

## TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 24 settembre 1997

PER I

### **DISEGNI DI LEGGE**

Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia  
di diritto d'autore (1496)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro per i beni culturali e ambientali  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria  
audiovisiva in qualsiasi forma (2157)

**d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI e GRECO**

Comunicato alla Presidenza il 26 febbraio 1997

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 5

## Disegni di legge:

- Testo proposto dalla Commissione ..... » 6
- Disegno di legge n. 1496, d'iniziativa del Governo . » 27
- Disegno di legge n. 2157, d'iniziativa dei senatori  
Centaro ed altri ..... » 32

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

**sul disegno di legge n. 1496**

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia che alla condivisibile finalità del disegno di legge corrisponde uno squilibrio a vantaggio dei soggetti tutelati, senza tener conto adeguatamente dell'esigenza di garantire anche il diritto di difesa per i soggetti cui siano eventualmente imputate le condotte dannose.

Alla stregua dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe pertanto opportuno bilanciare in misura più congrua entrambe le predette esigenze di tutela.

Quanto all'articolo 6, si tratta di materie da demandare preferibilmente alla disciplina regolamentare, piuttosto che legislativa.

L'articolo 9, inoltre, prevede l'istituzione di un organo collegiale per l'esercizio di funzioni consultive, che potrebbero essere affidate alle strutture già esistenti, in particolare allo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella legislazione più recente, infatti, si è affermato un indirizzo restrittivo circa la costituzione di nuovi organi collegiali, fondato anche sull'esigenza di semplificare i procedimenti. Quanto all'apporto di esperti, vi si può ricorrere già in base all'articolo 29 della legge n. 400 del 1988.

**sul testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti**

3 giugno 1997

La Commissione, esaminato il testo unificato predisposto dal relatore nonchè i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e condizioni.

L'articolo 4 prevede misure cautelari anche in assenza di contraddittorio: tali misure dovrebbero essere ammesse solo in casi eccezionali e normativamente circostanziati. Quanto all'articolo 7, le funzioni di vigilanza attribuite alla SIAE e all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria non sono qualificate in riferimento ai compiti propri di tali organismi, mentre non è considerata la possibile competenza di altri enti, come ad esempio il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La stessa carenza rivelano gli articoli 8 e 9 riguardo alle funzioni ispettive. In ordine all'articolo 7, il parere è pertanto favorevole, a condizione che sia accolto l'emendamento sostitutivo del Governo, diretto a limitare le funzioni di vigilanza in ragione dei compiti propri della SIAE. Quanto all'articolo 11, vi si prevede, con l'articolo 174-ter, un provvedimento di competenza del questore non assistito dalle necessarie garanzie di contraddittorio, prescritte dalla legislazione vigente anche per i procedimenti amministrativi. In ordine all'articolo 12, appare incongruo il rinnovo annuale delle iscrizioni, che contraddice il necessario automatismo e la certezza dei tempi, peraltro non sufficientemente assicurati. Sull'articolo 15, capoverso 4, non risulta giustificato il trattamento indifferenziato per i casi di contraffazione e di mancanza del contrassegno. Si rileva, inoltre, che il contrassegno SIAE non potrebbe comunque essere assistito da una tutela contraddittoria verso il principio della libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Sugli emendamenti soppressivi, la Commissione esprime un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti**

(Estensore: FERRANTE)

17 giugno 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dal relatore ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che sarebbe opportuno precisare che gli esperti di cui al comma 2 dell'articolo 13 svolgono il loro mandato in forma gratuita. Occorrerebbe inoltre precisare che le campagne di informazione di cui all'articolo 14, comma 1, si svolgono nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE  
LEGGI IN MATERIA DI DIRITTO  
D'AUTORE****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

1. L'articolo 16 della legge 21 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 16. - *1.* Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, quali che siano le modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».

**Art. 2.**

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole «articolo 171-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-*ter*», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati».

6. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-*ter*. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori

(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura tra gli autori e gli editori. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».

#### Art. 3.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole «opere cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «e assimilate».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. - *1.* La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.



2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

Art. 5.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

Art. 6.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - *I.* Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

#### Art. 7.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - *1.* Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni

violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Art. 8.

1. All'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, è equiparata alla concessione in uso la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita o quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

*1-ter*. Chiunque abusivamente utilizzi con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplichi, riproduca, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio oppure acquisti o noleggi supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171-*bis* e all'articolo 171-*ter*, con la sanzione amministrativa di lire trecentomila per ogni utilizzazione, duplicazione, riproduzione o copia acquistata o noleggiata e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

*1-quater*. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la pena è dell'arresto sino a trenta giorni e dell'ammenda sino a lire due milioni nonchè della confisca degli strumenti e del materiale,

della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis.* - *1.* Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari e non superiore al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

*a)* in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui all'articolo 195-ter, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutati gli elementi ivi indicati, il questore dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonchè di elaborazione del prototipo, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni,

sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

#### Art. 10.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».

#### Art. 11.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressio-

ne: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis.* - *1.* Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-*ter*, la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, come disciplinato nel comma 2 del presente articolo e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

2. Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato ad uso privato e discografico, sui quali siano riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, riservate al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di marchio con codice a barre, denominato contrassegno, rilasciato dalla SIAE, da apporsi in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o di altro supporto audiovisivo o fonografico.

3. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,

sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più idonei a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.

6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

#### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-bis. - 1. La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare,



fonografica e audiovisiva spetta alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 182-ter. - 1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, attraverso la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La vigilanza è esercitata anche nei confronti di soggetti che compiano l'abuso senza fini di lucro e fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

3. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione o ricezione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso la emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.

4. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 182-quater. - 1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di accertamento di violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli

articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 14.

1. Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis* – Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione e attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 195-*bis*. – *I*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita l'Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione.

2. L'Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. L'Agenzia è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, l'Agenzia segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni

di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria dell'Agenzia, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

«Art. 195-ter. - 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b)».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 15.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle

videocassette o alla proiezione privata, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente un'opera fonografica tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio ovvero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

2. Soggiace alla pena di cui al comma 1 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciale.

3. La pena è aumentata per chi:

a) abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

d) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

4. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti in pubblico o in privato, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito ra-

dio, televisivo, cinematografico, delle videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od alterato.

5. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, abbia detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici, abusivamente riprodotti, non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

6. La pena non è inferiore nel minimo a due anni e la multa a lire due milioni se il fatto è di rilevante gravità.

7. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per

la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

8. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque per fini di lucro, pur non avendo concorso alla produzione o alterazione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

9. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto.

10. Se i fatti previsti dai commi 1, 4 e 7 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a quattro milioni di lire.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 4 e 7 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 4 e 7 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 3, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

## Art. 16.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

## Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*quinqüies*. - *I*. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*sexies*. - *I*. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

*a)* ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data

di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge.

Art. 171-septies. - 1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-octies. - 1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 vengano fornite dopo la contestazione



da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del procedimento di primo grado, la pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

#### Art. 18.

1. Dopo l'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 172-*bis*. - *1*. Chiunque contraffaccia o alteri un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali, ovvero apponga su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'ingegno su supporto audiovisivo o fonografico o informatico o multimediale un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito il funzionario SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilasci un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 181-*bis*».

#### Art. 19.

1. Dopo l'articolo 291 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 291-*bis*. - (*Contrabbando di merci contraffatte*). - *1*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque presenti all'importazione, sotto qualsiasi regime doganale, o all'esportazione, merci legalmente riconosciute come contraffatte od usurpati-

ve, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte il valore delle merci».

Art. 20.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistano seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 dello stesso articolo 160-bis».

**DISEGNO DI LEGGE N. 1496**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## CAPO I

**MODIFICHE ALLA LEGGE  
22 APRILE 1941, N. 633**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. - *I.* La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione, o comunque in qualsiasi forma di diffusione, dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

## Art. 2.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il se-

questro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonchè degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

## Art. 3.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. - *I.* Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo

stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

#### Art. 4.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - *I.* Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

#### Art. 5.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*I-bis.* Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in noleggio i *compact disc*,

le videocassette, le musicassette ed ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento vendute con patto di riscatto da parte di esercenti la vendita o il noleggio, quando il patto preveda una restituzione del prezzo corrisposto comunque diversa dall'importo pagato, oppure quando sia prevista, per il bene soggetto ad eventuale restituzione, una spesa iniziale da parte dell'acquirente, a titolo di acconto, inferiore al prezzo del bene stesso».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis.* - *I.* Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *c*), la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, e destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

2. Il contrassegno è apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento dei diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere non realizzate espressamente per il pro-

gramma per elaboratore, ovvero loro brani o parti che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

4. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE nei termini più idonei a prevenire la falsificazione e l'alterazione delle opere. Le spese e gli oneri anche per il controllo, fissati in misura pari al 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore del supporto, sono a carico del richiedente.

5. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.

6. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

## CAPO II

### SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 7.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari e non superiore al doppio del prezzo di mercato dell'opera oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire 200.000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi

previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutati gli elementi ivi indicati, il questore dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) in misura pari al 50 per cento su un fondo iscritto sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al

potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui all'articolo 10, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 8.

1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Chiunque intende esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intende detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.».

3. Nell'articolo 17-bis, comma 1, del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, dopo le parole: «articoli

59, 60, 75» sono inserite le seguenti: «75-bis.».

#### Art. 9.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento di cui al comma 1, dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo, nonchè da tre esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini

dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.

#### Art. 10.

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme affluite nel fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*).

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*quinquies*. - Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione al codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 171-*sexies*. - La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

*a*) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

*b*) salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2.».

#### Art. 12.

1. Dopo l'articolo 291 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 291-*bis*. - (*Contrabbando di merci contraffatte*). - *1*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenti all'importazione, sotto qualsiasi regime doganale, o all'esportazione, merci legalmente riconosciute come contraffatte od usurpative, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte del valore delle merci.».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2157**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CENTARO ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizza in pubblico, duplica, riproduce, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena è aumentata:

a) per chi abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) per chi abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre 50 copie della stessa opera;

c) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

d) per chi abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

**Art. 2.**

1. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, proietta in pubblico o in privato o trasmette a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legis-

slazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, di videocassette o alla proiezione privata, prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui all'articolo 5, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

2. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi, abbia detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, abusivamente riprodotti o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

**Art. 3.**

1. Chiunque, per fine di lucro, abusivamente duplica o riproduce in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e supporto, un'opera fonografica tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena è aumentata:

a) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

b) per chi abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

**Art. 4.**

1. Chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, fa ascoltare in pubblico o trasmette a mezzo della radio duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera fonografica tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio o comunque dotate di con-



trassegno SIAE contraffatto o alterato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti fonografici, abbia detenuto, distribuito o venduto dischi, musicassette o altri supporti fonografici abusivamente riprodotti, non dotati del contrassegno SIAE di cui all'articolo 5, ove richiesto, o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

#### Art. 5.

1. Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home-video* e discografico, sui quali siano riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, riservate al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di marchio di commercio con codice a barre, denominato contrassegno, rilasciato dalla SIAE, da apporsi in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o di altro supporto audiovisivo o fonografico.

2. Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

3. Le caratteristiche di stampa del contrassegno sono concordate tra la SIAE e le associazioni di categoria.

#### Art. 6.

1. Chiunque contraffà o altera un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici, ovvero appone su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'ingegno su supporto audiovisivo o fonografico un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. Con la stessa pena è punito il funzionario SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilascia un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 5.

#### Art. 7.

1. Se i fatti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a 4 milioni di lire.

#### Art. 8.

1. Alla condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della presente legge consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta altresì la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonchè la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dall'articolo 1, comma 2, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### Art. 9.

1. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a

commettere i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

#### Art. 10.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle video cassette, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi o fonografici non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, con la sanzione amministrativa di lire 300.000 per ogni utilizzazione, duplicazione, riproduzione o copia acquistata o noleggiata.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la pena è dell'arresto sino a trenta giorni e dell'ammenda sino a lire 2 milioni nonchè della confisca degli strumenti e del materiale, della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### Art. 11.

1. La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fonografica e audiovisiva spetta alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

#### Art. 12.

1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, attraverso la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La vigilanza è esercitata anche nei confronti di soggetti che compiano l'abuso senza fini di lucro e fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

3. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione e ricezione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso la emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.

4. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

## Art. 13.

1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di accertamento di violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.

## Art. 14.

1. Nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla presente legge possono costituirsi parte civile la SIAE, i produttori fonografici, i produttori cinematografici, i loro licenziatari, cessionari o aventi causa, le relative associazioni di categoria, nonchè il titolare del diritto d'autore dell'opera illecitamente riprodotta, duplicata, utilizzata in pubblico o in privato, via etere o via cavo o in sala cinematografica, o mancante di contrassegno SIAE, ove richiesto, o con contrassegno contraffatto o alterato.

2. Le associazioni di categoria dei produttori e concessionari di opere cinematografiche, di supporti audiovisivi o fonografici e della emittenza radiotelevisiva nonchè le associazioni aventi la finalità di promuove

vere la tutela dei diritti relativi ai supporti audiovisivi e fonografici possono intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale.

## Art. 15.

1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 10 colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 1 e 2, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 vengano fornite dopo la contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del procedimento di primo grado, la pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore di cui agli articoli 1, comma 2, lettera *d*), e 3, comma 2, lettera *b*).

